

## REGOLAMENTO (CE) N. 154/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 <sup>(4)</sup>, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione. A partire dal raccolto della campagna 1994/1995 la produzione e l'esportazione di sementi sono costantemente aumentate, mentre le scorte di sementi comunitarie hanno raggiunto livelli tali da turbare l'equilibrio del mercato di tale prodotto.

(2) È quindi giustificato introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore. Il meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse dalle sementi di riso dovrebbe fissare un quantitativo massimo che possa beneficiare dell'aiuto, determinato in base a una media rappresentativa dei quantitativi raccolti durante un periodo di riferimento recente e ad un margine per tener conto delle oscillazioni cicliche che caratterizzano la produzione di sementi. È necessario inoltre creare le condizioni per consentire lo sviluppo o la salvaguardia delle piccole filiere di produzione sostenibili garantendo un quantitativo minimo agli Stati membri con una produzione di sementi scarsa o nulla.

(3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci. Poiché i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione, è opportuno abolire

la distinzione delle sementi di *Lolium perenne* L. in tre gruppi di varietà e fissare un tasso unico di aiuto.

(4) Per le sementi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e che saranno commercializzate durante le campagne 2002/2003 e 2003/2004, la situazione del mercato comunitario e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori. Occorre quindi concedere un aiuto alla produzione di tali sementi.

(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.

(6) L'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ai livelli indicati nell'allegato.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. Il quantitativo massimo di sementi che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.

Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, maggiorati del 5%.

<sup>(1)</sup> GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 249.

<sup>(2)</sup> Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 311 del 7.11.2001, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/2000 (GU L 275 del 23.10.2000, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Qualora il quantitativo stabilito per uno Stato membro a norma del secondo comma non superi le 800 tonnellate, a tale Stato membro viene concesso un quantitativo supplementare di 300 tonnellate.

Per le sementi diverse da quelle di riso, se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto relativo alla campagna di commercializzazione seguente è ridotto per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato tenendo conto dei quantitativi non utilizzati negli Stati membri. In tale caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato membro produttore.»;

2) l'articolo 10 è soppresso;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione delle sementi (in seguito denominato il comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

#### *Articolo 2*

Per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

## ALLEGATO

## CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2002/2003 E 2003/2004

## Aiuti applicabili nella Comunità

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		2002/03	2003/04
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	14,37	14,37
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27	17,27
	— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85	14,85
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38	28,38
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	22,46	22,46
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53	20,53
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 10	Agrostis canina L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis gigantea Roth.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis stolonifera L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis capillaris L.	75,95	75,95
ex 1209 29 80	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.	67,14	67,14
ex 1209 29 10	Dactylis glomerata L.	52,77	52,77
ex 1209 23 80	Festuca arundinacea Schreb.	58,93	58,93
ex 1209 23 80	Festuca ovina L.	43,59	43,59
1209 23 11	Festuca pratensis Huds.	43,59	43,59
1209 23 15	Festuca rubra L.	36,83	36,83
ex 1209 29 80	Festulolium	32,36	32,36
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	21,13	21,13
1209 25 90	Lolium perenne L.	30,99	30,99
ex 1209 29 80	Lolium x boucheanum Kunth	21,13	21,13
ex 1209 29 80	Phleum Bertolinii (DC)	50,96	50,96
1209 26 00	Phleum pratense L.	83,56	83,56
ex 1209 29 80	Poa nemoralis L.	38,88	38,88
1209 24 00	Poa pratensis L.	38,52	38,52
ex 1209 29 10	Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88	38,88
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 80	Hedysarum coronarium L.	36,47	36,47
ex 1209 29 80	Medicago lupulina L.	31,88	31,88
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10	22,10
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	36,59	36,59

Codice NC	Designazione delle merci	(EUR/100 kg) Importo dell'aiuto	
		2002/03	2003/04
ex 1209 29 80	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04	20,04
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 80	Trifolium alexandrinum L.	45,76	45,76
ex 1209 22 80	Trifolium hybridum L.	45,89	45,89
ex 1209 22 80	Trifolium incarnatum L.	45,76	45,76
1209 22 10	Trifolium pratense L.	53,49	53,49
ex 1209 22 80	Trifolium repens L.	75,11	75,11
ex 1209 22 80	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76	70,76
ex 1209 22 80	Trifolium resupinatum L.	45,76	45,76
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.	30,67	30,67
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.	24,03	24,03